



Roma, 11.1.2021

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202100000293/AG
Oggetto: COVID-19: D.L. 1/2021. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Circolare n. 12739
Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**COVID-19:
pubblicato il D.L. 1/2021 su contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica.**

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ([GU n.3 del 5-1-2021](#)).

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio u.s., è stato pubblicato il D.L. 1/2021, contenente ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. all. 1).

Si riporta sinteticamente il contenuto:

Dal 7 al 15 gennaio 2021 stop spostamenti tra Regioni

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

Weekend 9-10 gennaio in zona arancione con deroga "piccoli Comuni" confermata

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del DPCM 3 dicembre

2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Zona rossa, prevista "visita a casa" nel proprio Comune

Il provvedimento prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze (cfr. circolare federale n. 12688 del 7.12.2020).

Specifiche procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino

Il decreto-legge prevede per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178- cfr. circolare federale n.12730 del 5.1.2021), specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Il decreto rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse" ed interviene anche sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)